

**BANDO 2021- 2023**

**Modalità e termini per l'ammissione al finanziamento regionale in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi per la realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio immobiliare di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro del settore sociale e socio-sanitario** (art. 44 della LR n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i.)

**Art. 1 – Destinazione delle risorse**

Le risorse oggetto del presente bando sono destinate a dare copertura al fabbisogno rappresentato dalle istanze presentate dai soggetti aventi titolo, di cui all'art. 2, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, a valere sul fondo regionali di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i.

**Art. 2 - Soggetti aventi titolo a presentare istanza di contributo**

Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, possono essere destinatari del finanziamento e quindi presentare domanda i soggetti pubblici o i soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della LR 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112", che siano "proprietari degli immobili oggetto di intervento o altri avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari", purché appartengano alle categorie di destinatari di cui sopra.

Nel caso in cui la domanda di finanziamento venga presentata dal gestore del servizio sociale o socio-sanitario o da altro avente titolo, è necessario che venga data dimostrazione del titolo di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento e della formale accettazione alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'immobile. Si fa presente che affinché la domanda risulti ammissibile il soggetto richiedente deve avere in uso l'immobile a titolo gratuito.

I soggetti privati non a scopo di lucro per essere ammessi al finanziamento devono essere iscritti ai corrispettivi registri regionali.

I soggetti beneficiari devono soddisfare i requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".

**Art. 3 – Strutture socio-sanitarie, tipologie di intervento e spese ammissibili a contributo**

Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, gli interventi ammissibili a contributo sono quelli indicati all'articolo 3 del DPR n. 380/2001 ed, in particolare, nell'ambito delle seguenti lettere del comma 1 del medesimo articolo 3: b) "interventi di manutenzione straordinaria"; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo"; d) "interventi di ristrutturazione edilizia"; e) "interventi di nuova costruzione" limitatamente agli interventi di trasformazione edilizia (unicamente il punto e1).

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative a progetti di investimento per la realizzazione di interventi edilizi, come sopra definiti, sul patrimonio immobiliare, limitatamente a fini dell'erogazione di servizi socio-sanitari del settore anziani e del settore disabili, con riferimento alle seguenti categorie di intervento:

- a) interventi edilizi funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di possibili epidemie mediante misure idonee a mantenere l'isolamento tra gli ospiti nell'area di accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti della struttura (es. attivazione di camere singole o doppie, aree di accoglienza temporanea, ecc.);
- b) interventi impiantistici funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di eventuali epidemie (es. installazione, miglioramento o implementazione della dotazione impiantistica fissa dei gas medicali, dei sistemi di ricambio d'aria, ecc.);
- c) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio;
- d) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia di antisismica;
- e) interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da verbale conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d);
- f) interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento ma che per problemi economici non sono stati portati a compimento.

Tutti gli interventi dovranno trarre fondamento nella programmazione regionale.



8968277b



**Importi contributo**

Il finanziamento a rimborso è concesso nel limite dell'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione degli interventi.

Con riferimento alle sole Ipab non commissariate, l'ammontare del finanziamento potrà coprire il cento per cento delle spese ammissibili.

In ogni caso, la richiesta di finanziamento non può essere superiore a € 1.000.000,00 per il settore degli anziani e a € 500.000,00 per il settore disabili.

Inoltre gli interventi devono prevedere, ai fini dell'ammissibilità, una spesa complessiva del costo dell'intervento (compreso I.V.A.), come risultante dal quadro VIII "Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento" dell'**Allegato B** "Istanza di finanziamento di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017", non inferiore a € 100.000,00.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese riferite a lavori, servizi e forniture per la realizzazione e attivazione dell'opera, le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza dei lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché rilievi e consulenze specialistiche. L'I.V.A. è ammessa nei limiti di legge, comunque entro il tetto massimo prevista dalla legge, qualora il soggetto beneficiario certifichi che trattarsi di effettivo onere a carico, non soggetto a recupero.

**Vincolo di destinazione**

Come stabilito dall'articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n. 45/2017, sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità o, nel caso l'intervento non si concluda con tale certificazione, dalla data di fine lavori come riportata nel Certificato di regolare esecuzione o nel Certificato di collaudo.

Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2 (enti pubblici o privati del Terzo Settore), fatto salvo quanto fissato dall'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Dovrà essere richiesto alla Giunta Regionale il preventivo nulla osta in caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei 15 anni di vincolo.

**Art. 4 - Interventi non ammissibili a contributo**

Non saranno ritenute ammissibili a finanziamento spese per la realizzazione dell'intervento sostenute prima della data di presentazione della domanda.

Non saranno inoltre ritenuti ammissibili gli interventi che presentino una artificiosa suddivisione in stralci, lotti o fasi esecutive comunque denominate.

**Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze di contributo e documentazione a corredo**

L'istanza per accedere al finanziamento va redatta unicamente, pena l'esclusione, sulla base del modello Allegato B "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017", compilato in ogni sua parte.

Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola istanza. E', inoltre, necessario che l'istanza si riferisca ad un unico progetto o ad un suo lotto funzionale.

Le domande, pena l'esclusione, dovranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it. entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale della deliberazione di approvazione dei criteri per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti da parte della Giunta regionale.

Non saranno valutate eventuali integrazioni alle istanze pervenute successivamente al termine sopraindicato.

La domanda e gli allegati (copia del documento identità del legale rappresentate, in corso di validità, autocertificazione ai sensi della legge regionale n.16/2018 e dichiarazione "de minimis" sulle altre contribuzioni pubbliche di cui si è beneficiato nel triennio), pena l'esclusione, dovranno essere tutti esclusivamente in formato PDF.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: "ISTANZA DI FINANZIAMENTO EX ARTICOLO 44 LR 45/2017".

**Art. 6 – Criteri di valutazione delle domande**

La valutazione delle domande verrà effettuata dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, che potrà avvalersi del supporto della Direzione Servizi Sociali, che procederà ad attribuire i relativi punteggi sulla base dei seguenti criteri:



Criteri di valutazione – settore “anziani non autosufficienti” e “disabili”		Punti
a	Interventi edilizi funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di possibili epidemie mediante misure idonee a mantenere l’isolamento tra gli ospiti nell’area di accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti della struttura (es. attivazione di camere singole o doppie, aree di accoglienza temporanea, ecc.)	fino a 5
b	Interventi impiantistici funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione di eventuali epidemie (es. installazione, miglioramento o implementazione della dotazione impiantistica fissa dei gas medicali, dei sistemi di ricambio d’aria, ecc.)	fino a 3
c	Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio	fino a 3
d	Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia di antisismica	fino a 2
e	Interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da verbale conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) della presente tabella	fino a 2
f	Interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento ma che per problemi economici non sono stati portati a compimento.	4

A parità di punteggio delle domande, sarà utilizzato il criterio della maggior quota di finanziamento a disposizione del richiedente per la realizzazione dell’intervento, come desunto dal quadro VIII “Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento” dell’**Allegato B** “Istanza di finanziamento di cui all’art. 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017”. In caso di ulteriori parità di punteggio, sarà utilizzato il criterio dell’ordine di arrivo secondo la data e l’ora emesse dagli uffici del protocollo regionale.

#### Art. 7 – Programma di riparto

Le risorse disponibili per il triennio 2021-2023 sono ripartite tra i due settori di intervento “anziani non autosufficienti” e “disabili”, come riportate nel seguente prospetto, con la possibilità di riallocare tra un settore e l’altro gli eventuali residui inutilizzati:

Settori	Anziani non autosufficienti	Disabili	Totale
%	80	20	100

Le risorse disponibili saranno quindi distribuite nel territorio regionale, assumendo come base di riferimento il numero di residenti per ambito territoriale delle singole Aziende Ulss.

Nel caso le richieste pervenute non esauriscano le risorse rese disponibili nell’ambito territoriale di una singola Azienda Ulss, le eventuali economie saranno ripartite proporzionalmente tra gli altri ambiti territoriali o al fine di privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento, ma che per problemi economici finanziari non sono stati portati a compimento.

Con provvedimento dirigenziale si procederà a definire la graduatoria delle domande ammesse e al relativo finanziamento in relazione alle effettive disponibilità finanziarie previste per ciascun anno del triennio 2021-2023, che per l’anno 2021 è di €10.000.000,00.

L’effettiva disponibilità di risorse per il 2022 e 2023 è invece condizionata alla programmazione annuale delle risorse del FSR.

Sarà compito della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva dare comunicazione formale agli interessati. La Giunta regionale con il riparto 2021 potrà assegnare eventuali economie accertate derivanti dai precedenti riparti di cui all’art. 44 della legge regionale n. 45 del 2017.

#### Art. 8 - Modalità per l’erogazione del contributo e per l’esecuzione dei lavori

Gli interventi oggetto di finanziamento, entro 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento dell’intervento, dovranno essere oggetto della stipula della Convenzione di cui all’**Allegato C** “schema di Convenzione” alla deliberazione di approvazione del bando, sottoscritta dal Direttore regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva e dal soggetto beneficiario del finanziamento.

Il soggetto beneficiario dovrà presentare entro i sei mesi successivi alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, il progetto definitivo o nel caso di soggetti non rientranti nella disciplina del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, il progetto a livello di titolo abilitativo edilizio. Si precisa che, per tale termine di sei mesi, è ammessa la concessione di una sola proroga di massimo ulteriori due mesi per motivi non addebitabili all’istante e che in caso essa non



venga rispettata, comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione con la conseguente decadenza dai benefici economici.

Il soggetto beneficiario dovrà presentare altresì il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori. Si precisa che il piano di restituzione del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma di cui al punto precedente, è indipendentemente da eventuali proroghe concesse.

Costituisce requisito essenziale per la liquidazione del contributo o quota parte del medesimo, l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso.

#### **Art. 9 - Altre informazioni**

La trasmissione della domanda per l'ammissione a contributo non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate, sulla relativa documentazione e sulle dichiarazioni rese dai proponenti, richiedendo la necessaria documentazione progettuale e amministrativa. I soggetti richiedenti si impegnano a trasmettere detta documentazione entro i termini che verranno indicati, pena l'esclusione dalla graduatoria.

L'Amministrazione regionale si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

Ai sensi del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR):

- L'utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di presentazione della domanda di contributo saranno utilizzati dalla Regione del Veneto esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di assegnazione ed erogazione del contributo e potranno essere trattati anche per finalità statistiche, ai sensi della disciplina di settore.
- I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali.
- I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi.
- Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della ricevibilità della domanda e del successivo inserimento in graduatoria e il mancato conferimento comporta l'inammissibilità della domanda.
- Il titolare del trattamento è Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901.
- Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3494/A

Spettano al richiedente tutti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. Potranno essere pertanto richieste al Responsabile del trattamento, la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva

Tel. Ufficio 041 2792110-2327

[Email: ediliziaospedaliera@regione.veneto.it](mailto:ediliziaospedaliera@regione.veneto.it)

